

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 21 DICEMBRE 1962

(93^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente **BALDINI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante » (2229) (D'iniziativa dei deputati Romanato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 1647, 1648, 1649, 1650
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1648, 1649
DI ROCCO	1648, 1649
DONATI	1648, 1649
DONINI	1648, 1649
GRANATA	1648, 1649
MONETI	1648

« Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi d'Istituto » (2297) (D'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 1646, 1647
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1646
DONATI, relatore	1646
GRANATA	1646
MONETI	1646

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Cecchi, De Simone, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Moneti, Russo, Tirabassi, Zaccari e Zanotti Bianco. Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: « Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto » (2297) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini, Pitzalis, Pedini, Romanato e Baldelli: « Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella precedente seduta, il seguito della discussione del disegno di legge al nostro esame fu rinviato poichè si attendeva, da parte della Commissione finanze e tesoro, un parere suppletivo.

Comunico che la 5^a Commissione ci ha fatto ora pervenire il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al precedente parere espresso in data 18 dicembre 1962 sul disegno di legge n. 2297, deve riaffermare il principio sempre seguito dalla Commissione stessa, per cui non si possa far fronte a nuovi o maggiori oneri con gli stanziamenti di capitoli di bilancio relativi a spese fisse e obbligatorie, poichè ciò costituirebbe, in pratica, elusione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto sopra premesso, e senza che il presente parere debba costituire precedente, questa Commissione prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Badaloni, rese in sede di Commissione di merito, circa l'ammontare presuntivo dell'onere comportato dal provvedimento, valutato in lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63, onere che verrebbe a gravare sui capitoli 70, 81, 111 e 228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

La Commissione finanze e tesoro comunica al riguardo di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, subordinatamente, peraltro, a precise assicurazioni da parte del rappresentante del Governo, in sede di Commissione di merito, che non si renderà

necessario il ricorso, durante l'esercizio, all'integrazione dei suddetti capitoli di spese fisse ed obbligatorie, alla stregua dell'articolo 40 della legge di contabilità ».

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero precisare che il Governo non richiederà l'integrazione dei suddetti capitoli di spese fisse obbligatorie solo per quanto riguarda, naturalmente, la presente proposta di legge, poichè non può, evidentemente, impegnarsi a non richiedere, per il futuro, l'integrazione di questi capitoli per altri motivi ed esigenze.

G R A N A T A . Già nel corso della precedente seduta avevamo espresso il nostro parere favorevole in merito al presente disegno di legge ed anche in merito ai due emendamenti presentati dal relatore.

Ritengo che la Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere il suo parere suppletivo sul disegno di legge in esame, abbia tenuto conto anche degli emendamenti proposti dal senatore Donati.

M O N E T I . Forse la formulazione del primo comma dell'articolo unico, in seguito agli emendamenti da inserire, non risulta formalmente chiara.

D O N A T I , *relatore*. Il primo comma dell'articolo unico, con gli emendamenti da me proposti, risulterebbe così formulato:

« Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di preside di seconda categoria, e dal personale insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi e per i direttori degli Istituti di istruzione artistica rispettivamente dalle tabelle E e C annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni ».

A mio avviso la preoccupazione del senatore Moneti non ha ragione di esistere.

Desidero precisare che la tabella E riguarda i presidi delle scuole di istruzione secon-

daria e la tabella C il personale direttivo degli Istituti di istruzione artistica. Escludendo, quindi, la tabella C avremmo escluso anche i direttori degli Istituti di istruzione artistica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione dell'articolo unico di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Il servizio prestato dal personale direttivo e insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi dalla tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1° luglio 1962.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Donati un emendamento tendente ad inserire dopo le parole « Il servizio prestato dal personale direttivo », le altre: « con la qualifica di preside di seconda categoria e dal personale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

È stato poi presentato, sempre dal senatore Donati, un altro emendamento tendente a sostituire le parole: « dalla tabella E annessa » con le altre: « e per i direttori degli Istituti di istruzione artistica rispettivamente dalle tabelle E e C annesse ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(E approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante » (2229)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Romanato, Franceschini, Bertè e Perdonà: « Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura e del quale sono io stesso relatore:

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente:

« A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla età ».

Nella legge n. 831, del 1961, nota con il titolo di « provvedimento unico », prevalse, per la compilazione delle graduatorie dei professori aventi diritto e aspiranti al passaggio in ruolo, il principio della valutazione del servizio prestato nel periodo pre-ruolo.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)93^a SEDUTA (21 dicembre 1962)

La portata veramente notevole del principio affermato, e che è divenuto uno dei motivi fondamentali della legge n. 831, richiede e impone che esso sia valido indistintamente per tutti gli insegnanti e per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Per una involontaria omissione, purtroppo, sono rimasti esclusi da tale beneficio gli insegnanti di materie artistiche degli istituti statali di istruzione artistica, mentre di esso usufruiscono gli insegnanti di materie culturali degli stessi istituti.

Il disegno di legge proposto dal deputato Romanato tende, appunto, ad estendere a tutti ciò che è stato concesso ai più e, per evidente omissione, soltanto a pochissimi non dato: si tratta solo di inserire integralmente, alla fine del primo comma dell'articolo 18, quanto è detto nel primo comma dell'articolo 16 della legge. Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

D O N A T I . Nell'articolo unico è detto: « A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati... ». Si deve intendere anche con qualifica di insufficiente?

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 18, al primo comma, stabilisce: « Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 13 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra ». L'articolo 13 stabilisce che non è calcolato nessuno degli anni in cui l'insegnante abbia riportato qualifica inferiore a « valente » o « distinto ».

La presente proposta di legge si limita solo ad inserire un comma aggiuntivo dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge n. 831, nella quale legge sono contemplate, poi, le norme riguardanti la qualifica.

Il disegno di legge in esame non viene a costituire una legge a se stante, ma concerne semplicemente l'estensione agli insegnanti di istruzione artistica dei benefici che ricevono tutti gli altri insegnanti.

G R A N A T A . L'osservazione del senatore Donati è giusta, ma la risposta mi sembra sia esauriente.

M O N E T I . Non sarebbe opportuno richiamare l'articolo 13?

G R A N A T A . È inutile, perchè il richiamo all'articolo 13 è già contenuto nel primo comma dell'articolo 18.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole nel merito, onde eliminare però il dubbio affacciato nella scorsa seduta che si debbano riaprire i termini per l'applicazione della legge n. 831 del 1961, propone un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun interessato, a pena di decadenza, presenterà presso il competente ufficio speciale del Ministero, a integrazione della documentazione esibita, il certificato comprovante il servizio prestato ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ringrazio il rappresentante del Governo. Come relatore devo dire che il disegno di legge in esame era stato accantonato per un po' di tempo, per questa preoccupazione di dover riaprire i termini per l'applicazione della legge numero 831; adesso mi pare che con l'emendamento proposto dal Governo si possa stare più tranquilli.

D O N I N I . A che punto sta l'applicazione della legge n. 831? Si è detto che mancavano solo cinque o seimila casi su 38 mila.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli uffici hanno lavorato senza sosta; penso che tra qualche mese si potrà chiudere l'applicazione della legge n. 831.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se l'onorevole Sottosegretario di Stato è d'accordo, proporrei di fare dell'emendamento un articolo 2 per sottolineare che esso non va

inserito, come la norma contenuta nell'articolo 1, nella legge n. 831.

DONINI. C'è l'assicurazione che i colleghi della Camera l'approvino subito? In questo caso la legge ha un senso, altrimenti il mese famoso si trasforma in due o tre mesi.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il disegno di legge viene rimandato subito alla Camera, nella prima seduta dopo le vacanze natalizie sarà approvato.

GRANATA. Dovranno trascorrere però almeno 15 giorni; se l'approviamo senza l'emendamento il disegno di legge diverrà subito operante.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senza l'emendamento non potrei dare parere favorevole.

GRANATA. Siamo perfettamente d'accordo nel merito dell'emendamento; solo ci preoccupa il fatto che il disegno di legge debba ritornare alla Camera, il che comporta un'ulteriore perdita di tempo.

DI ROCCO. Senza l'emendamento le conseguenze sarebbero peggiori, perchè si correrebbe il rischio di una riapertura dei termini e l'Ufficio si fermerebbe. Tra i due mali è preferibile che si ritardi un mese e si dia poi un mese di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per la presentazione dei documenti.

DONATI. Bisogna fare in modo che la stampa, più che altro quella specializzata scolastica, dia notizia di questa legge, in modo che gli interessati si premurino a presentare i documenti.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico, del quale è stata già data lettura.

(È approvato).

Dopo questo articolo il rappresentante del Governo propone di inserire un articolo 2 del seguente tenore:

« Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun interessato, a pena di decadenza, presenterà al competente ufficio speciale del Ministero, a integrazione della documentazione esibita, i certificati comprovanti il servizio prestato ».

DI ROCCO. Bisogna dire « ciascun interessato di cui all'articolo precedente »; altrimenti, avendo fatto un articolo a se stante, potrebbe sembrare una norma generale.

DONATI. Appunto perchè l'articolo è a se stante non si può riferire a tutta la legge n. 831, ma solo all'articolo precedente, quindi, la precisazione è superflua.

GRANATA. Prima di passare all'approvazione dell'emendamento vorrei fare una osservazione che può tradursi in una domanda, e cioè: quando si dice « a pena di decadenza » a che cosa ci si vuole riferire? Si tratta di decadenza dal diritto di presentare questa ulteriore documentazione?

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di decadenza del beneficio di questa norma.

GRANATA. Ma questo non è chiaro perchè, « a pena di decadenza » può significare anche decadenza dal diritto di partecipare al concorso previsto dalla legge n. 831.

PRESIDENTE, *relatore*. È chiaro che si tratta di decadenza dal particolare beneficio previsto dalla presente legge.

GRANATA. Mi pare che non sia logico.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il senatore Granata può stare tranquillo perchè il testo dell'emendamento è stato attentamente studiato dagli Uffici competenti. Farei piuttosto un'aggiunta all'emendamento in questo senso: « La presente legge entra in vigore il

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)93^a SEDUTA (21 dicembre 1962)

giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

P R E S I D E N T E . Do allora nuovamente lettura del testo dell'articolo 2 proposto dal rappresentante del Governo:

« Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun interessato, a pena di decadenza, presenterà al competente ufficio speciale del Ministero, a integrazione della documentazione esibita, i certificati comprovanti il servizio prestato.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Poichè nessuno chiede di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso; esso, in seguito all'approvazione di un articolo aggiuntivo, consta ora di due articoli.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari